2025/1063

28.5.2025

# DECISIONE (UE) 2025/1063 DELLA COMMISSIONE

**del 19 maggio 2025**

**relativa alla coerenza degli obiettivi prestazionali inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Spagna a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il quarto periodo di riferimento del sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo**

*[notificata con il numero C(2025) 2943]*

**(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») ([1]), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, lettera c),

visto il regolamento (UE) 2024/2803 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo all'attuazione del cielo unico europeo ([2]), in particolare l'articolo 58, paragrafo 3,

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell'11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 ([3]), in particolare l'articolo 14, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

## CONSIDERAZIONI GENERALI

(1) A norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 549/2004, gli Stati membri devono elaborare piani, a livello nazionale o a livello di blocchi funzionali di spazio aereo (*Functional Airspace Blocks*, «FAB»), comprendenti obiettivi prestazionali per ciascun periodo di riferimento del sistema di prestazioni e di tariffazione per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete. Tali piani devono includere obiettivi prestazionali locali coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il periodo di riferimento in questione.

(2) Gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il quarto periodo di riferimento («RP4», 2025-2029) erano stati stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2024/1688 della Commissione ([4]).

(3) Tutti gli Stati membri hanno elaborato e adottato progetti di piani di miglioramento delle prestazioni per l'RP4, che sono stati presentati alla Commissione per la valutazione entro il 1° ottobre 2024. In seguito alla verifica della completezza di tali progetti di piani di miglioramento delle prestazioni, la Commissione ha chiesto agli Stati membri di presentare i progetti aggiornati di piani di miglioramento delle prestazioni entro il 15 novembre 2024.

(4) La valutazione della Commissione presentata nella presente decisione è basata sul progetto aggiornato di piano di miglioramento delle prestazioni per l'RP4 presentato dalla Spagna («progetto di piano di miglioramento delle prestazioni»).

(5) L'organo di valutazione delle prestazioni (Performance Review Body, «PRB»), che assiste la Commissione nell'attuazione del sistema di prestazioni, ha presentato alla Commissione una relazione contenente il suo parere sulla valutazione dei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni.

([1]) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/549/oj.
([2]) GU L, 2024/2803, 11.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2803/oj.
([3]) GU L 56 del 25.2.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/317/oj.
([4]) Decisione di esecuzione (UE) 2024/1688 della Commissione, del 12 giugno 2024, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il quarto periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2029 (GU L, 2024/1688, 17.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/1688/oj).

(6) Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 la Commissione ha valutato la coerenza degli obiettivi prestazionali locali inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni sulla base dei criteri di cui all'allegato IV, punto 1, del medesimo regolamento di esecuzione e tenendo conto delle circostanze locali, se del caso.

(7) La Commissione ha integrato la propria valutazione del progetto di piano di miglioramento delle prestazioni con una revisione degli elementi di cui all'allegato IV, punto 2, del suddetto regolamento di esecuzione. Per quanto attiene all'allegato IV, punto 2.1, lettera d), punto vii), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione fa notare di non aver condotto, nell'ambito di tale revisione, un'analisi dettagliata della metodologia applicata dalla Spagna per la ripartizione dei costi tra servizi di rotta e servizi presso i terminali nell'RP4. La Commissione non ha pertanto tratto conclusioni, in questa fase, in merito alla conformità di tale metodologia di ripartizione dei costi all'articolo 15, paragrafo 2, lettere e) ed f), del regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ([5]) e all'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

## VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE

### Valutazione degli obiettivi di sicurezza

(8) Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza, la coerenza degli obiettivi inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni è stata valutata conformemente all'allegato IV, punto 1.1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(9) Gli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza proposti dalla Spagna in relazione all'efficienza della gestione della sicurezza, suddivisi per obiettivo di gestione della sicurezza ed espressi come livello di attuazione, sono i seguenti:

| **Spagna** | **Obiettivi relativi all'efficienza della gestione della sicurezza, espressi come livello di attuazione, dal livello A al livello D dell'AESA** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fornitore di servizi di navigazione aerea** | **Obiettivo di gestione della sicurezza** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
| ENAIRE | Politica e obiettivi di sicurezza | C | C | C | C | **C** |
| | Gestione dei rischi per la sicurezza | C | C | C | C | **D** |
| | Garanzia della sicurezza | C | C | C | C | **C** |
| | Promozione della sicurezza | C | C | C | C | **C** |
| | Cultura della sicurezza | C | C | C | C | **C** |

(10) La Commissione ha constatato che gli obiettivi prestazionali concernenti la sicurezza proposti dalla Spagna per il fornitore di servizi di navigazione aerea «ENAIRE» equivalgono agli obiettivi di sicurezza a livello dell'Unione per ciascun anno civile dal 2025 al 2029, per ciascun obiettivo di gestione della sicurezza ad eccezione dell'obiettivo «gestione dei rischi per la sicurezza» per cui si prevede di raggiungere il livello dell'obiettivo a livello dell'Unione nel 2029.

(11) La Commissione osserva che il progetto di piano di miglioramento delle prestazioni stabilisce per ENAIRE misure volte al conseguimento degli obiettivi locali di sicurezza, quali lo svolgimento di indagini sulla cultura della sicurezza, la condivisione dei dati relativi alla sicurezza con i pertinenti portatori di interessi e la partecipazione a gruppi di lavoro internazionali in materia di sicurezza operativa.

([5]) Regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi») (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/550/oj).

(12) Anche gli obiettivi di sicurezza proposti dalla Spagna per i fornitori di servizi di navigazione aerea presso i terminali nell'ambito del progetto di piano di miglioramento delle prestazioni, ossia «Skyway» ed «EA», sono in linea con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione. La Commissione osserva inoltre che la Spagna ha stabilito misure per il conseguimento dei suoi obiettivi prestazionali concernenti la sicurezza.

(13) Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando da (9) a (12) e tenendo conto del fatto che gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione concernenti la sicurezza stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2024/1688 devono essere conseguiti entro l'ultimo anno dell'RP4, ossia il 2029, gli obiettivi prestazionali locali concernenti la sicurezza inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni dovrebbero essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione.

**Valutazione degli obiettivi ambientali**

(14) Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente l'ambiente, la coerenza degli obiettivi inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni per quanto attiene all'efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva è stata valutata in base al criterio di cui all'allegato IV, punto 1.2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Di conseguenza gli obiettivi ambientali proposti della Spagna sono stati confrontati con i pertinenti valori di riferimento relativi all'efficienza di volo orizzontale di rotta contenuti nel piano di miglioramento della rete delle rotte europee (*European Route Network Improvement Plan*, «ERNIP»), elaborato conformemente all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 della Commissione [6] e disponibile al momento dell'adozione degli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per l'RP4, vale a dire il 2 luglio 2024.

(15) Gli obiettivi prestazionali concernenti l'ambiente proposti dalla Spagna per l'RP4 e i corrispondenti valori di riferimento nazionali dell'ERNIP, espressi come efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva, sono i seguenti:

| **Spagna** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente l'ambiente**, espressi come efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva | **2,86 %** | **2,82 %** | **2,79 %** | **2,75 %** | **2,74 %** |
| Valori di riferimento | 2,86 % | 2,82 % | 2,79 % | 2,75 % | 2,74 % |

(16) La Commissione osserva che gli obiettivi ambientali proposti dalla Spagna equivalgono ai corrispondenti valori di riferimento nazionali per ogni anno civile dell'RP4.

(17) Alla luce delle constatazioni di cui ai considerando (15) e (16), gli obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente l'ambiente inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni dovrebbero essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per l'RP4.

(18) La Commissione osserva che nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni la Spagna ha presentato misure per il conseguimento degli obiettivi ambientali locali, che comprendono l'attuazione di uno spazio aereo transfrontaliero potenziato con rotte libere, la promozione di operazioni di discesa e salita continue e la partecipazione a iniziative europee che promuovono una maggiore efficienza di volo.

(19) Alla luce delle constatazioni del PRB, la Commissione nutre tuttavia dubbi sul fatto che le misure presentate dalla Spagna nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni per il conseguimento degli obiettivi prestazionali concernenti l'ambiente siano adeguate a consentire il conseguimento di tali obiettivi con efficacia. Si nota in particolare che nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni la Spagna non si è espressamente impegnata ad attuare le misure operative stabilite nell'ERNIP.

[6] Regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 della Commissione, del 24 gennaio 2019, che reca norme dettagliate per l'attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) e abroga il regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione (GU L 28 del 31.1.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/123/oj).

(20) La Commissione ritiene pertanto che, in relazione all'adozione del suo piano definitivo di miglioramento delle prestazioni conformemente all'articolo 16, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Spagna dovrebbe rafforzare le misure per il conseguimento dei suoi obiettivi ambientali per l'RP4 presentati nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni, anche impegnandosi a favore di tutte le misure operative stabilite nell'ERNIP.

**Valutazione degli obiettivi di capacità**

(21) Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la capacità, la coerenza degli obiettivi inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni per quanto attiene al ritardo medio nella gestione dei flussi di traffico aereo (*air traffic flow management*, «ATFM») di rotta per volo è stata valutata in base al criterio di cui all'allegato IV, punto 1.3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Di conseguenza gli obiettivi di capacità di rotta proposti della Spagna sono stati confrontati con i pertinenti valori di riferimento stabiliti nel piano operativo della rete, elaborato conformemente all'articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 e disponibile al momento dell'adozione degli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per l'RP4, vale a dire il 2 luglio 2024.

(22) Gli obiettivi di capacità di rotta proposti dalla Spagna per l'RP4, espressi in minuti di ritardo ATMF per volo, nonché i corrispondenti valori di riferimento del piano operativo della rete, sono i seguenti:

| **Spagna** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità**, espressi in minuti di ritardo ATFM di rotta per volo | **0,38** | **0,29** | **0,24** | **0,21** | **0,21** |
| Valori di riferimento | 0,38 | 0,29 | 0,24 | 0,21 | 0,21 |

(23) La Commissione osserva che gli obiettivi di capacità di rotta proposti dalla Spagna equivalgono ai corrispondenti valori di riferimento nazionali per ogni anno civile dell'RP4.

(24) La Commissione osserva che nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni la Spagna ha presentato misure per il conseguimento dei suoi obiettivi di capacità di rotta. Tali misure comprendono l'assunzione di ulteriori controllori del traffico aereo, il miglioramento del sistema di turnazione per i controllori del traffico aereo, la rivalutazione e l'adeguamento delle capacità settoriali e la modernizzazione dell'attuale sistema di gestione del traffico aereo.

(25) Alla luce delle constatazioni di cui ai considerando da (22) a (24), gli obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni della Spagna dovrebbero essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per l'RP4.

(26) Tuttavia, viste le constatazioni del PRB e il peggioramento delle prestazioni effettive in termini di capacità registrato per l'anno 2024, la Commissione ritiene che la Spagna dovrebbe accelerare l'attuazione delle misure di potenziamento della capacità stabilite nel progetto di miglioramento delle prestazioni o rafforzare tali misure, al fine di sostenere il conseguimento dei suoi obiettivi prestazionali concernenti la capacità per l'RP4. Tali modifiche dovrebbero essere incluse dalla Spagna nel suo piano definitivo di miglioramento delle prestazioni da adottare conformemente all'articolo 16, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

**Revisione degli obiettivi di capacità per i servizi di navigazione aerea presso i terminali**

(27) Conformemente all'allegato IV, punto 2.1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione ha integrato la sua valutazione del progetto di piano di miglioramento delle prestazioni rivedendo gli obiettivi prestazionali concernenti la capacità per i servizi di navigazione aerea presso i terminali fissati per gli aeroporti, di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento di esecuzione. Si è constatato che tali obiettivi non sono fonte di preoccupazione.

**Valutazione degli obiettivi di efficienza economica**

(28) Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica, la coerenza degli obiettivi inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni per quanto attiene al costo unitario determinato (*determined unit cost*, «DUC») per i servizi di navigazione aerea di rotta è stata valutata in base ai criteri di cui all'allegato IV, punto 1.4, lettere a), b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Tali criteri consistono nella tendenza del DUC nel corso dell'RP4, nella tendenza a lungo termine del DUC nel corso del terzo periodo di riferimento («RP3») e dell'RP4 (2020-2029) e nel valore di riferimento per il DUC a livello di zona tariffaria confrontato al valore medio nelle zone tariffarie in cui i fornitori di servizi di navigazione aerea hanno un contesto economico e operativo simile.

(29) Gli obiettivi di efficienza economica di rotta proposti dalla Spagna per le zone tariffarie «Spagna continentale» e «Spagna Canarie» per l'RP4 e i relativi valori di riferimento sono i seguenti:

| **Zona tariffaria di rotta della Spagna** | **Valore di riferimento 2019** | **Valore di riferimento 2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Obiettivi e valori di riferimento nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica per la zona tariffaria «Spagna continentale»**, espressi come costo unitario determinato (in termini reali ai prezzi del 2022) | **57,69 EUR** | **53,71 EUR** | **55,10 EUR** | **55,09 EUR** | **54,48 EUR** | **53,25 EUR** | **51,55 EUR** |
| **Obiettivi e valori di riferimento nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica per la zona tariffaria «Spagna Canarie»**, espressi come costo unitario determinato (in termini reali ai prezzi del 2022) | **57,93 EUR** | **52,54 EUR** | **52,63 EUR** | **53,56 EUR** | **53,77 EUR** | **53,28 EUR** | **51,92 EUR** |

(30) Per quanto riguarda il criterio di valutazione di cui all'allegato IV, punto 1.4, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione osserva che i dati della tendenza del DUC della Spagna nell'RP4 ai livelli delle zone tariffarie «Spagna continentale» e «Spagna Canarie», pari rispettivamente a - 0,8 % e - 0,2 %, sono peggiori rispetto al dato della tendenza a livello dell'Unione, pari a - 1,2 % nello stesso periodo.

(31) Per quanto riguarda il criterio di valutazione di cui all'allegato IV, punto 1.4, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione osserva che i dati della tendenza a lungo termine del DUC della Spagna ai livelli delle zone tariffarie «Spagna continentale» e «Spagna Canarie» nell'RP3 e nell'RP4, pari in entrambi i casi a - 1,2 %, sono migliori rispetto al dato della tendenza a lungo termine a livello dell'Unione, pari a - 1,0 % nello stesso periodo.

(32) Per quanto riguarda il criterio di valutazione di cui all'allegato IV, punto 1.4, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione osserva che il valore di riferimento di 53,55 EUR del DUC della Spagna, in termini reali ai prezzi del 2022 («EUR2022»), è inferiore del 17,3 % rispetto al valore di riferimento medio, pari a 64,78 EUR in EUR2022, del gruppo a fini comparativi pertinente di cui all'articolo 7 della decisione di esecuzione (UE) 2024/1688.

(33) È evidente che la tendenza a lungo termine del DUC della Spagna è migliore rispetto alla corrispondente tendenza a livello dell'Unione e che la Spagna dimostra buone prestazioni in termini di efficienza economica rispetto al valore di riferimento per il 2024, che è inferiore alla media del gruppo a fini comparativi corrispondente. Inoltre gli obiettivi di efficienza economica della Spagna comportano una riduzione del DUC nel corso dell'RP4 per entrambe le zone tariffarie. La Commissione ritiene pertanto che le lievi deviazioni dalla tendenza del DUC a livello dell'Unione nell'RP4 di cui al considerando (30) non ostino a che gli obiettivi prestazionali concernenti l'efficienza economica della Spagna siano coerenti con gli obiettivi prestazionali concernenti l'efficienza economica a livello dell'Unione.

(34) Alla luce delle constatazioni di cui ai considerando da (29) a (33), gli obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni dovrebbero essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per l'RP4.

**Revisione degli obiettivi di efficienza economica per i servizi di navigazione aerea presso i terminali**

(35) Conformemente all'allegato IV, punto 2.1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione ha integrato la sua valutazione del progetto di piano di miglioramento delle prestazioni rivedendo gli obiettivi prestazionali concernenti l'efficienza economica per i servizi di navigazione aerea presso i terminali fissati per gli aeroporti, di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento di esecuzione. Si è constatato che tali obiettivi non sono fonte di preoccupazione.

**CONCLUSIONI**

(36) Alla luce di quanto precede, gli obiettivi prestazionali inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni della Spagna dovrebbero essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per l'RP4,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Gli obiettivi prestazionali inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Spagna per il quarto periodo di riferimento («RP4»), elencati nell'allegato della presente decisione, sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per l'RP4 stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2024/1688.

*Articolo 2*

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2025

*Per la Commissione*
Apostolos TZITZIKOSTAS
*Membro della Commissione*

*ALLEGATO*

**Obiettivi prestazionali contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni della Spagna, ritenuti coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il quarto periodo di riferimento**

**SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE LA SICUREZZA**

| **Spagna** | **Obiettivi relativi all'efficienza della gestione della sicurezza**, espressi come livello di attuazione, dal livello A al livello D dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea («AESA») | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fornitori di servizi di navigazione aerea** | **Obiettivo di gestione della sicurezza** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
| ENAIRE | Politica e obiettivi di sicurezza | C | C | C | C | C |
| | Gestione dei rischi per la sicurezza | C | C | C | C | D |
| | Garanzia della sicurezza | C | C | C | C | C |
| | Promozione della sicurezza | C | C | C | C | C |
| | Cultura della sicurezza | C | C | C | C | C |
| Skyway | Politica e obiettivi di sicurezza | C | D | D | D | D |
| | Gestione dei rischi per la sicurezza | C | C | D | D | D |
| | Garanzia della sicurezza | C | C | C | C | C |
| | Promozione della sicurezza | D | D | D | D | D |
| | Cultura della sicurezza | C | C | C | C | C |
| EA | Politica e obiettivi di sicurezza | C | C | C | C | C |
| | Gestione dei rischi per la sicurezza | C | C | C | C | D |
| | Garanzia della sicurezza | C | C | C | C | C |
| | Promozione della sicurezza | C | C | C | C | C |
| | Cultura della sicurezza | D | C | C | C | C |

**SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE L'AMBIENTE**

| Spagna | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente l'ambiente**, espressi come efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva | **2,86 %** | **2,82 %** | **2,79 %** | **2,75 %** | **2,74 %** |

**SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE LA CAPACITÀ**

| Spagna | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità**, espressi in minuti di ritardo ATFM di rotta per volo | **0,38** | **0,29** | **0,24** | **0,21** | **0,21** |

**SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE L'EFFICIENZA ECONOMICA**

| Zone tariffarie di rotta della Spagna | Valore di riferimento 2019 | Valore di riferimento 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Obiettivi e valori di riferimento della zona tariffaria «Spagna continentale» nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica**, espressi come costo unitario determinato (in termini reali ai prezzi del 2022) | **57,69 EUR** | **53,71 EUR** | **55,10 EUR** | **55,09 EUR** | **54,48 EUR** | **53,25 EUR** | **51,55 EUR** |
| **Obiettivi e valori di riferimento della zona tariffaria «Spagna Canarie» nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica**, espressi come costo unitario determinato (in termini reali ai prezzi del 2022) | **57,93 EUR** | **52,54 EUR** | **52,63 EUR** | **53,56 EUR** | **53,77 EUR** | **53,28 EUR** | **51,92 EUR** |